

Rep.n. 140698

Racc.n.22194

CONFERMA E MODIFICA DI VERBALE DI ASSEMBLEA

dell'associazione

"Club Alpino Italiano - Sezione di Brunico",

con sede a Brunico (BZ), Via Vecchia n. 6,

codice fiscale 81004390217, partita iva 00504220211

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di settembre.

(30 settembre 2021)

In Brunico, Via Centrale n. 1/b, nel mio studio notarile.

Davanti a me dott. Paolo Stefani, Notaio in Brunico, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Bolzano,

è presente il signor

- Pomati Mirco, nato a Brunico (BZ) il giorno 4 ottobre 1986, residente a Brunico (BZ), Via M. T. Riedl n. 14, cittadino italiano, codice fiscale PMT MRC 86R04 B220Y nell'interesse dell'associazione "Club Alpino Italiano - Sezione di Brunico".

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente atto mediante il quale

premette:

- che l'assemblea dell'Associazione "Club Alpino Italiano - Sez. Brunico" ha adeguato giusta verbale di data 1 ottobre 2020 rogato da me notaio al rep.n. 139938 e racc.n. 21694 registrato a Bolzano in data 5 ottobre 2020 al n. 18774 serie 1T lo Statuto Sezionale dell'Associazione alla normativa sul Terzo Settore con rivisitazione integrale dello Statuto vigente;
- che il predetto Statuto è stato trasmesso in data 3 marzo 2021 alla Provincia Autonoma di Bolzano con prot. n. 169839/2021 per osservazioni;
- che la Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto modifiche ed integrazioni del predetto Statuto;
- che il presidente giusta il predetto verbale è stato autorizzato ad apportare al sopra citato Statuto le aggiunte, le soppressioni e le variazioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità.
- che il comparente è stato nominato presidente dell'associazione il giorno 14 ottobre 2020.

Tutto ciò premesso,

quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

dichiara

Art. 1) Lo Statuto aggiornato con le modifiche ed integrazioni richieste dalla Provincia Autonoma di Bolzano, come autorizzato dall'assemblea con verbale di cui in premessa, viene confermato espressamente articolo per articolo, ed allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2) Per tutto non previsto dal presente atto e dall'allegato statuto si rinvia alle norme del codice civile e alla normativa provinciale.

Art. 3) Il presidente rimane autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie nonché ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte le eventuali modifiche, soppressioni e integrazioni che le competenti autorità dovessero richiedere in sede di approvazione ed iscrizione del presente atto nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, quando istituito. Viene in ogni caso delegato all'adempimento di tutte la formalità necessarie per la legale efficacia della



NOTAIO
PAOLO STEFANI
NOTAR

REGISTRATO A

BOLZANO

Il 08/10/2021

serie 1T

al n.21978

Esente

delibera di cui sopra.

Art. 4) Ai fini della registrazione di questo atto si chiede l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 82 c.3 D.lgs. 117/2017, trattandosi di modifica statutaria avente lo scopo di adeguare lo statuto a modifiche e integrazioni normative.

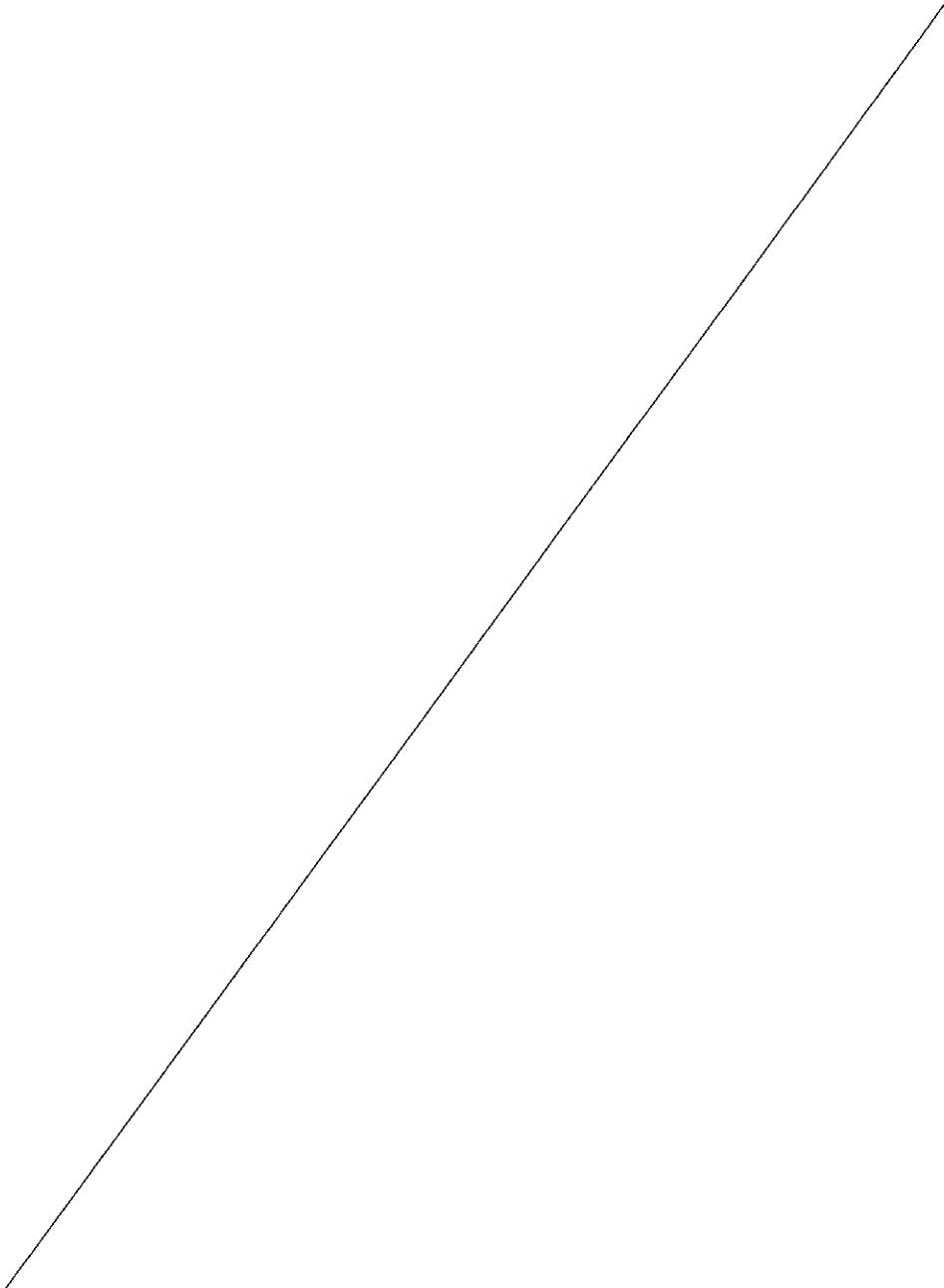
Art. 5) Spese e imposte del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'associazione.

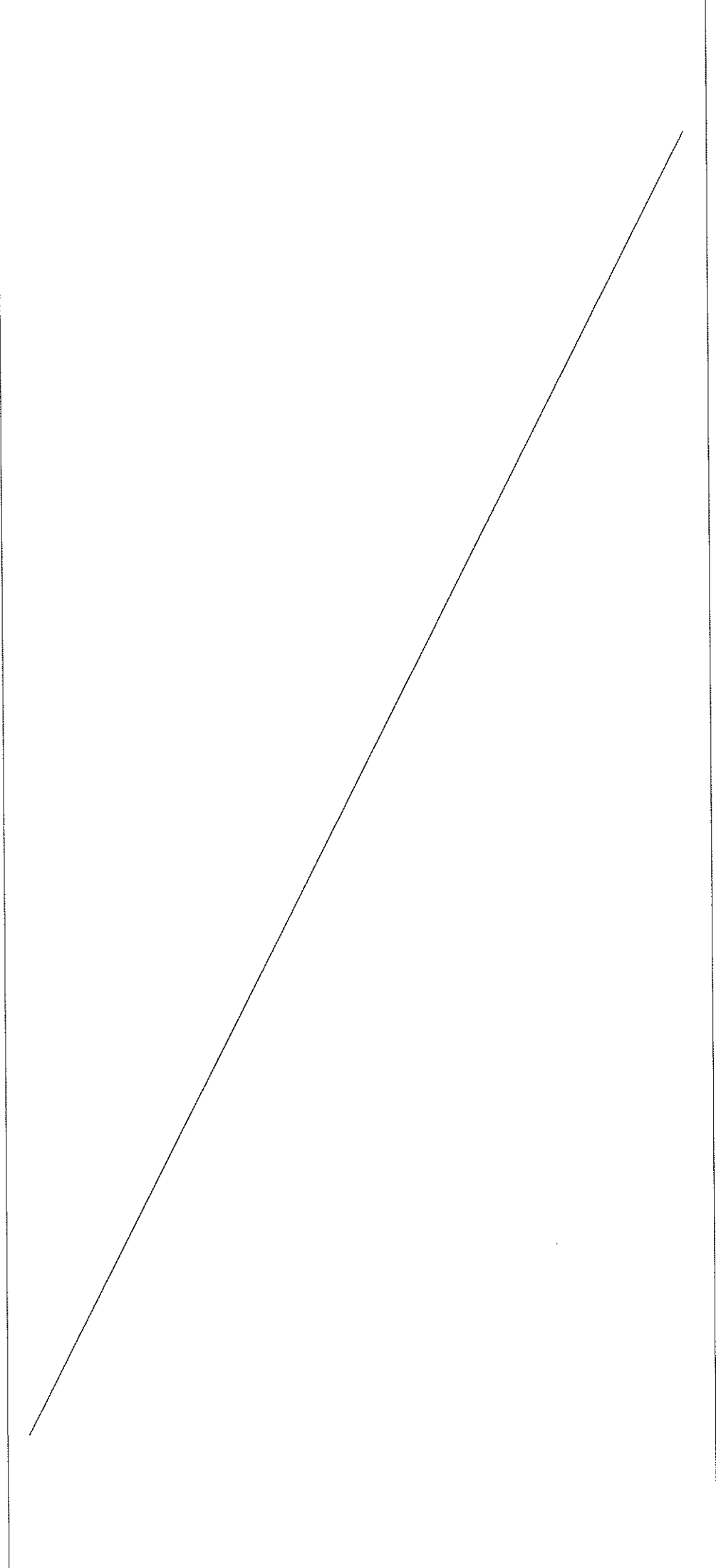
La parte dichiara di aver preso conoscenza dell'allegato e dispensa me notaio dalla lettura del medesimo.

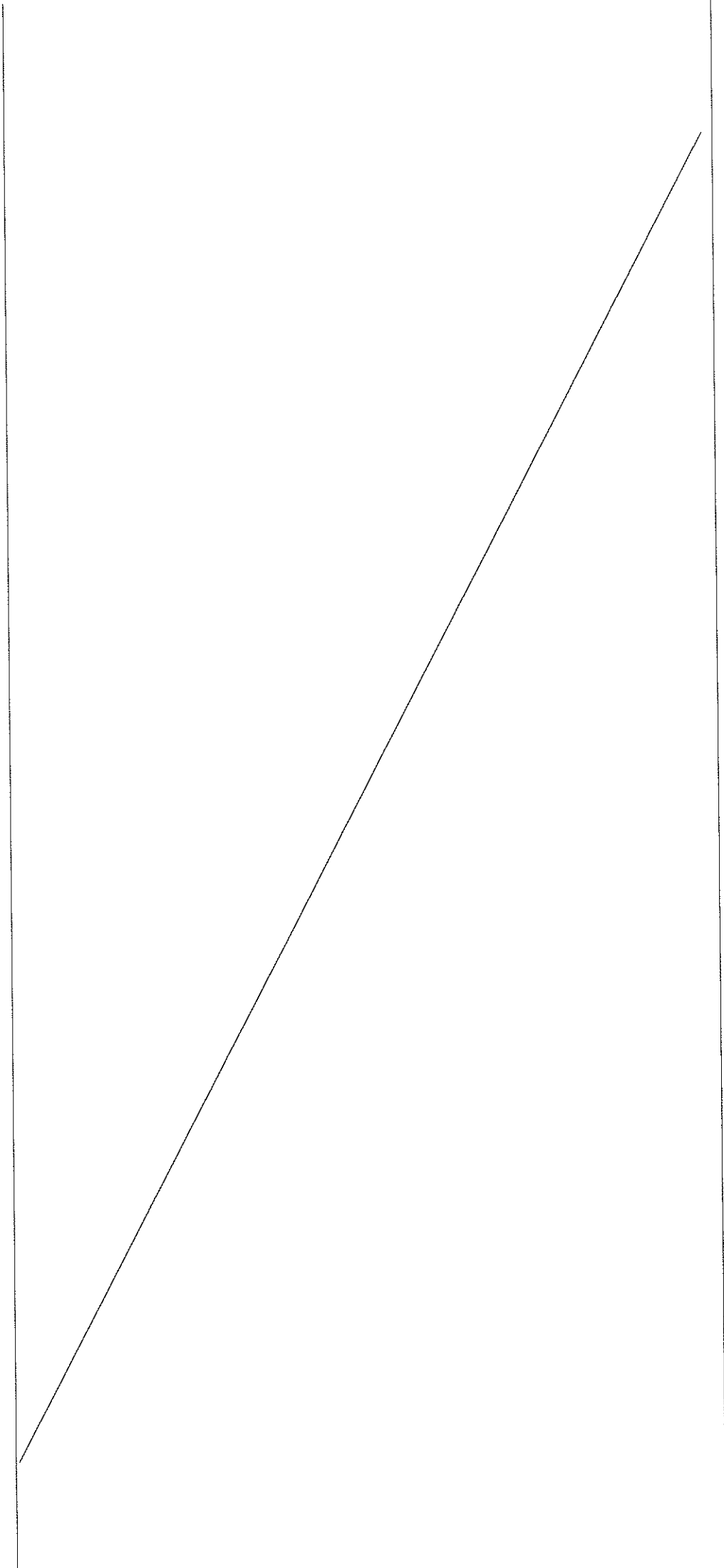
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno e ne ho dato lettura al comparente, che alle ore 15:00 lo sottoscrive.

Occupi una facciata intera e quanto fin qui della presente di un foglio.

F.to: Pomati Mirko, Notaio Paolo Stefani L.S.







**CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BRUNICO**

STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Soci dell' 1.10.2020
Approvato dal Comitato di Indirizzo e di Controllo del CAI in data

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, NATURA

Art. 1

TITOLO II

SCOPI, FUNZIONI E ATTIVITA'

Art. 2 – Scopi e funzioni

Art. 3 – Locali sede

TITOLO III

SOCI

Art. 4 – Categorie

Art. 5 – Ammissione

Art. 6 – Quote associative

Art. 7 – Partecipazione all'attività associativa

Art. 8 – Dimissioni - trasferimento

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

Art. 10 – Sanzioni disciplinari

Art. 11 – Ricorsi

TITOLO IV

ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 12 – Organi della Sezione

Art. 13 – Condizioni di eleggibilità – gratuità delle cariche

Capo 1° – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Composizione e compiti

Art. 15 – Convocazione

Art. 16 – Partecipazione

Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

Art. 18 – Deliberazioni

Capo 2° – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizione e rinnovo

Art. 20 – Funzioni

Art. 21 – Convocazioni e delibere

Capo 3° - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Art. 22 – Compiti e requisiti del Presidente

Art. 23 – Vice-Presidente

CAPO 4° - TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 – Compiti del Tesoriere

Art. 25 – Compiti del Segretario

CAPO 5° - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 – Composizione, compiti e durata

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI BILANCIO, PATRIMONIO

Art. 27 – Esercizi sociali, Bilancio

Art. 28 – Patrimonio

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 – Sottosezioni

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 30 – Tentativo di conciliazione

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Disposizioni finali

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA-NATURA

Art. 1

1. È costituita – nel rispetto del D.lgs. 117/2017 del CC e della normativa in materia - con sede legale in Brunico, l'associazione di promozione sociale – APS - denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Brunico APS" e sigla "C.A.I. - Sezione di Brunico APS".

2. L'associazione è stata fondata nell'anno 1924 ed ha durata illimitata.

3. La sezione svolge la propria attività, organizzativa, stabile e continuativa, inclusa la gestione di strutture ricettive nelle zone montane della Provincia Autonoma di Bolzano.

L'attività della sezione non può estendersi a comuni di altra provincia.

4. L'associazione, di seguito per brevità indicata anche come "Sezione", è struttura periferica del Club Alpino Italiano (CAI) di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato, fa parte della Delegazione Alto Adige del CAI.

5. La sezione ha una autonomia patrimoniale conforme al proprio ordinamento e può acquistare, possedere e alienare beni e diritti.

6. L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica e aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino

Italiano.

7. L'associazione svolge la propria attività avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

TITOLO II

SCOPI, FUNZIONI E ATTIVITA'

Art. 2 – Scopi e funzioni

L'associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente quelle dell'Alto Adige e la tutela del loro ambiente naturale.

1. L'associazione svolge, ai sensi dell'art. 5 Codice del Terzo Settore, in via esclusiva o prevalente, le seguenti attività che sono svolte anche in favore di terzi, ma prevalentemente a favore dei propri associati e di loro famigliari:

- a) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

2. L'associazione può svolgere inoltre attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n.117/2017, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei Soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per conseguire tali scopi l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-alpinistiche, sci-escursionistiche, ciclo-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o all'organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-alpinistiche, sci-escursionistiche, ciclo-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle

attività di cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti ed Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche, per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-alpinistiche, sci-escursionistiche, ciclo-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché collabora con il C.N.S.A.S. (Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci-alpinismo) al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare l'archivio, la biblioteca, l'archivio fotografico e cartografico, a dotarsi – se possibile – di materiale alpinistico;

j) alla pubblicazione – quando possibile – del periodico sezionale denominato "InfoCai", del quale è editrice e proprietaria;

k) ad assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi associativi.

Art. 3 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III SOCI

Art. 4 - Categorie

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani. Non è ammessa altra categoria di Soci, salvo gli esistenti Soci vitalizi previsti da precedenti ordinamenti.

Partecipano alle attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la eventuale quota associativa sezionale.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, nell'albo d'onore della Sezione stessa, previa delibera dell'Assemblea. Altre attestazioni di benemeritenza potranno essere conferite a giudizio del Consiglio Direttivo.

I Soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I Soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 5 - Ammissione

1. Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su

apposito modulo. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

2. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è presentata la domanda, nella prima seduta successiva decide sull'accettazione secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta (art. 22 dlgs 117/2017). In caso di diniego il relativo provvedimento deve essere motivato. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

3. Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto, lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

4. I Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.

Art. 6 – Quote associative

1. Il Socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo socio, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni dell'Associazione e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

2. Le somme dovute di cui alle lettere b), c) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Il Socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni e perde tutti gli altri diritti spettanti ai Soci. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale.

4. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

5. La quota associativa non può essere trasmessa per atto tra vivi o in caso di morte dell'associato.

Art. 7 – Partecipazione all'attività associativa

1. La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

2. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione che non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

3. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite. Nella gestione delle diverse attività l'apporto gratuito e volontario dei Soci è prevalente rispetto a quello del personale dipendente o comunque retribuito.

Art. 8 – Dimissioni – Trasferimento

1. Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento: le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota versata.
2. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. Il trasferimento da una sezione ad un'altra - da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale - avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito.

Art. 10 – Sanzioni disciplinari

1. Il Consiglio direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare;
2. Ai fini dell'individuazione ed ai criteri di applicazione dei provvedimenti disciplinari si fa riferimento al vigente Regolamento Disciplinare del Club Alpino Italiano.

Art. 11 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Provinciale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti all'Assemblea dei Soci.

TITOLO IV ORGANI - DELLA SEZIONE

Art. 12 – Organi della Sezione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 13 – Condizioni di eleggibilità – gratuità delle cariche

1. Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza anche con riferimento ai requisiti previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza: non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.
2. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno in essere, o hanno avuto nei cinque anni precedenti, un rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche.
3. La gratuità delle cariche sociali, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio di qualsiasi compenso comunque configurato, e parte dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato e qualora si configurino conflitti di interesse fra carica ricoperta e prestazione svolta. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
4. Il Consiglio direttivo può riconoscere il rimborso delle spese vive sostenute dai Soci per l'espletamento di compiti nell'interesse della Sezione, stabilendo le relative modalità e tariffe di erogazione.

CAPO 1° - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Composizione e compiti

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; è costituita da tutti i Soci ordinari e famigliari maggiorenni ad essa iscritti; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
2. L'assemblea:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva l'operato del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
 - i) delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
 - j) delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 25 soci, aventi diritto al voto;
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15 - Convocazione

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.
 2. L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale, del Comitato Direttivo Provinciale, del Collegio dei Revisori dei Conti oppure da almeno un decimo dei Soci maggiorenni della sezione.
 3. La convocazione avviene mediante avviso informatico almeno dieci giorni prima dell'adunanza, con pubblicazione su un quotidiano locale oppure con pubblicazione sul periodico sezionale e con affissione della convocazione sull'albo sezionale.
- Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione

Art. 16 - Partecipazione

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e famigliari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea. I neo associati, per avere diritto di voto, devono essere in regola con il bollino dell'anno in corso.
2. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio può portare al massimo una delega.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi anche a un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero degli intervenuti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

1. L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre Scrutatori fra i presenti, che non ricoprano cariche sociali e che non siano candidati.
2. Spetta alla commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipazione all'assemblea.
3. Gli scrutini vengono effettuati durante l'Assemblea per quanto possibile, oppure presso la sede sociale in seduta pubblica che deve essere fissata prima della chiusura dell'Assemblea.
4. Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente, dal Segretario e gli scrutini anche dagli Scrutatori.

Art. 18 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo le modalità decise dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.
2. Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito, fatte salve le specifiche previsioni di legge. Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore

di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

3. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

4. Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni relative all'acquisto, all'alienazione a soggetti estranei al Club Alpino Italiano e la costituzione di vincoli reali su rifugi e altre opere alpine, per avere efficacia, devono essere sottoposte all'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

5. La deliberazione di scioglimento della Sezione deve esser approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

6. Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale o sul sito internet sezionale per almeno quindici giorni.

CAPO 2° - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizione e rinnovo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della sezione; si compone di un numero variabile compreso tra i 7 e gli 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

2. I Consiglieri eletti durano in carica tre anni; è ammessa la rieleggibilità.

3. Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti.

4. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti, si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti.

5. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

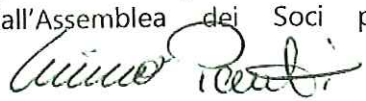
6. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Art. 20 - Funzioni

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Vice presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

2. Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti ulteriori specifiche funzioni:

- a) convoca l'Assemblea dei Soci;
- b) stabilisce il programma annuale di attività della Sezione da rendere pubblico con i mezzi ritenuti idonei e predispone quanto necessario per attuarlo;
- c) redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto sezionale;
- d) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- e) adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva



dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;

- f) cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- g) delibera la costituzione e lo scioglimento di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto;
- h) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- i) delibera sulle domande di iscrizione di nuovi Soci;
- j) cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto sezionale;
- k) proclama gli associati venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;
- l) autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti la Sezione;
- m) prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- n) approva i Regolamenti interni;
- o) delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi, ne ratifica i relativi Regolamenti e ne coordina l'attività;
- p) amministra il patrimonio;
- q) nomina i delegati della Sezione all'Assemblea dei Delegati del CAI Alto Adige;
- r) nomina gli ispettori dei rifugi della sezione;
- s) propone all'Assemblea l'iscrizione dei Soci nell'albo d'onore di cui al precedente art. 4 e delibera il conferimento di attestati e di distintivi di benemerita ai Soci;
- t) delibera su qualsiasi questione di interesse della Sezione e che non sia di competenza dell'Assemblea.

Art. 21 – Convocazioni e delibere

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione anche tramite strumenti elettronici, salvo i casi d'urgenza.
2. Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare, senza diritto di voto, i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice-Presidente, o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti: a parità di voti, prevale quello di chi presiede.
5. All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi un componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alla deliberazione relativa, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

6. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta scritta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio di copie, l'esecuzione di fotogrammi, immagini o riproduzioni di qualsiasi natura, né di stralci dei singoli atti consultati. Alla domanda il Presidente, o un suo delegato, deve rispondere entro 60 giorni dalla richiesta. Il diritto di accesso deve essere esercitato dal richiedente, a pena di decadenza, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di risposta.

CAPO 3° - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Art. 22 – Compiti e requisiti del Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci. Qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente Sezionale. Il Presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; ed assolve, tra l'altro, le seguenti funzioni specifiche:

- a) sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
- c) presenta all'assemblea degli associati la relazione annuale accompagnata dal bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione;
- d) pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo;
- e) firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento;
- f) coordina l'attività dei Consiglieri, Gruppi, Commissioni, ai fini dell'unitarietà gestionale della Sezione;
- g) in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

2. Il candidato alla carica di Presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

3. Il Presidente dura in carica per tre anni, è rieleggibile per un massimo di ulteriori tre anni e lo può essere ancora dopo un anno di interruzione

Art. 23 – Vice Presidente

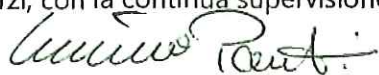
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO 4° - TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 – Compiti del Tesoriere

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione e ne tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Taluni adempimenti di carattere fiscale e tributario possono essere demandati a terzi, con la continua supervisione da parte del Tesoriere.



Art. 25 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Capo 5° - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 – Composizione, compiti e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione e si compone di tre associati effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea per un triennio.

I revisori dei conti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i suoi membri effettivi il presidente che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio, che deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

È compito dei Revisori dei Conti:

- a) l'esame del conto economico e del bilancio consuntivo della Sezione, predisponendo apposita relazione all'Assemblea degli associati;
- b) il controllo collegiale od individuale degli attivi contabili della Sezione o della sotto-Sezione;
- c) la convocazione dell'Assemblea degli associati nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione; ne esamina i bilanci d'esercizio e riferisce all'assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle sedute dell'Assemblea degli associati e può intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo della Sezione.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere.

1. Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
2. L'organo di controllo sovrintende al controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.
3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del Codice Civile. In caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi membri.
4. Se nominato in forma collegiale, l'Organo di controllo è denominato "Collegio dei Revisori dei Conti" ed è costituito da tre componenti effettivi, eletti dall'Assemblea tra i Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. I componenti del Collegio che assumo le funzioni dell'Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

5. I primi due soci della graduatoria dei non eletti a membro effettivo sono nominati membri supplenti. I membri supplenti possono partecipare alle riunioni ed alle attività del Collegio con voto consultivo, salvo il caso in cui sostituiscano, a tutti gli effetti, membri effettivi temporaneamente impediti.
6. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i componenti effettivi il proprio Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.
8. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi: alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio direttivo, compresa la tenuta di apposito libro dei verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti.
9. E' compito dei componenti dell'Organo di controllo:
- monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare attenzione per lo svolgimento dell'attività principale e delle altre attività, nonché all'assenza dello scopo di lucro e della destinazione del patrimonio;
 - procedere, almeno trimestralmente, alle verifiche di cassa e, in qualsiasi momento, anche individualmente, a loro discrezione, ad atti di ispezione e di controllo contabile;
 - esaminare il conto economico e il bilancio consuntivo della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
 - convocare l'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo;
 - i componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
 - I membri effettivi dell'Organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni;
 - Hanno diritto di chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
10. Qualora si renda vacante il posto di un Revisore dei Conti effettivo, gli subentra il supplente che abbia riportato il maggior numero di voti nell'Assemblea generale dei Soci.
11. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo: in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V

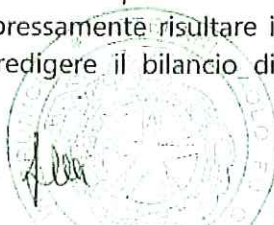
ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO, PATRIMONIO

Art. 27 – Esercizi sociali - bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
3. Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. La Sezione deve redigere il bilancio di

Umberto Ricci

Paolo



esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di persecuzione delle finalità istituzionali. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore. Gli emolumenti percepiti a vario titolo dalla Sezione devono essere pubblicati sul sito Internet della Sezione entro i termini di legge.

4. I bilanci devono essere articolati in modo da permettere l'analisi delle attività, delle passività, dei conti di rendita e di spesa e riportare comparativamente i corrispondenti valori del bilancio consuntivo nell'esercizio precedente, nel rispetto del piano dei conti approvato dal Consiglio direttivo.

5. In caso di scioglimento di una sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

6. In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

Art. 28 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio
- c) da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.

2. Le entrate sociali sono costituite dalle quote associative annuali, dai canoni dei rifugi ed altri introiti su beni sociali, da altre donazioni, proventi o lasciti.

3. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in uno o più conti correnti bancari e/o postali, intestati alla Sezione, oppure investiti in titoli pubblici.

4. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

5. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. Il patrimonio sociale è destinato agli scopi sociali di cui all'art. 2 del presente Statuto.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Sottosezioni

1. Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del CDP (Comitato Direttivo Provinciale) competente.

2. Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale.

3. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con il regolamento dell'associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 30 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello Provinciale, il secondo a livello Centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dal Regolamento generale, disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e provvedimento e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano e della normativa vigente di cui al Decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i. nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

2. Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione.

Umberto Perini

